



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 135

DEL 22/12/2010

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 al dipendente Giovanni Santospagnuolo, nato a Scicli il 27/09/1955.

IL CAPO SETTORE

Premesso che il dipendente a tempo indeterminato Giovanni Santospagnuolo, nato a Scicli il 27/09/1955 ed ivi residente in Viale I Maggio, n° 70, in qualità di architetto, cat. D/6 da D/3, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la madre Mirabella Giovanna, nata a Scicli il 16/01/1920;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 7038 del 12/04/2007 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta del dipendente Giovanni Santospagnuolo, prot. n° 37950 del 21/12/2010, con la quale lo stesso chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito di mesi uno e giorni due, ai sensi della normativa vigente, con decorrenza dal 27/12/2010 e fino al 28/01/2011, per assistere la propria madre disabile e convivente Mirabella Giovanna;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale N°19 del 26-30 gennaio 2009;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che lo stato di convivenza risulta dai certificati di residenza rilasciati da questo Comune in data 20/12/2010, riferiti al suddetto lavoratore ed alla propria madre;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001, al dipendente a tempo indeterminato Giovanni Santospagnuolo, nato a Scicli il 27/09/1955, in qualità di architetto, Cat. D/6 da D/3, con decorrenza dal 27/12/2010 e fino al 28/01/2011;

2. Di erogare al dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. N. 564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
3. Di trasmettere copia della presente al dipendente interessato, al Capo Settore LL.PP., al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale, ai responsabili dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio Contributi.

L'ISTRUTTORE AMM.VO

(Vincenza Puzzo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. Giuseppe Trovato)

IL CAPO SETTORE

(Avv. Mario Picone)
